



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI ISCRITTI AL R.E.A.

Spett.le Impresa,
ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni) si procede con l'applicazione di diritti annuali in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

Alcuni soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (ad es. le **società semplici** e le **società di cui al D.Lgs. n. 96/2001**) pur essendo obbligati al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente pagano - ancora per quest'anno - una **misura predefinita** (già prevista con decreto interministeriale 21 aprile 2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" i cui importi sono stati confermati per le annualità dal 2012 al 2014) in attesa della modifica del decreto regolamentare sull'accertamento del diritto annuale che individui, per questi soggetti, le modalità di calcolo sulla base del fatturato.

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (quindi il riferimento è al D.M. 21/04/2011), ha subito una riduzione percentuale progressiva pari al 35% per l'anno 2015, al 40% per l'anno 2016 **e a decorrere dall'anno 2017 pari al 50%**.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Con **decreto del 22/05/2017**, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero competente **ha autorizzato per il triennio 2017-2019 l'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale** (rispetto alle misure derivate dall'applicazione del D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014) giusta delibera del Consiglio camerale della Camera di commercio di Taranto n. 3 del 28/03/2017.

IMPORTI - MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTI

Con **nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione all'incremento percentuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti) per l'**anno 2017** le misure fisse e predefinite del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono quindi **prima la riduzione del 50%** è poi **l'incremento percentuale del 20%**, così che gli importi, di seguito riepilogati, restano sostanzialmente invariati rispetto a quanto già stabilito per il 2016.

Si ricorda che in ogni caso ai suddetti importi si applicano le **modalità di calcolo e arrotondamento** stabilite con **nota circolare del MISE n. 19230 del 3/03/2009** (scaricabile integralmente dal sito) ed ulteriormente illustrate con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.



Tipo impresa	Sede (importo con maggiorazione)	Unità locale (1) (importo con maggiorazione)
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	52,80 (*)	10,56 (*)
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione nella sezione società semplici e nella sezione imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola)	60,00	12,00
Società semplici non agricole (quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione società semplici)	120,00	24,00
Società tra avvocati vedi articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n.96/2001	120,00	24,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2 lettera b) DPR n. 581/1995): per ciascuna di esse		66,00
Soggetti iscritti solo nel R.E.A. (versano solo per la sede in quanto è escluso il pagamento per eventuali unità locali iscritte)	18,00	---

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il **termine ordinario di versamento** (si veda il capitolo successivo TERMINI DI VERSAMENTO) si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'**arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto** (per sede ed eventuali unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai *cinque decimali*, e di seguito al *centesimo di euro* (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **ed infine all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Se lo stesso versamento è eseguito, invece, **nei 30 giorni successivi al suddetto termine** all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la **maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo** e in questo caso l'importo finale (da versare con lo stesso codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali (1)** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale un **diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa** (con un importo massimo per ogni unità locale pari a 120 euro).

E' necessario, quindi, conoscere la tipologia dell'impresa e la presenza di eventuali unità locali in provincia e fuori provincia (come riepilogato nell'allegata scheda informativa) oppure utilizzare il sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it>) o in alternativa utilizzare il foglio di calcolo presente sul sito istituzionale della Camera di commercio. Il calcolo, infatti, è differente a seconda che si tratti di:

- **Imprese che esercitano attività senza unità locali (1)** dovranno versare il diritto sopra indicato (relativo alla propria tipologia di impresa) applicando - ove necessario - l'arrotondamento ad unità di euro.
- **Imprese che esercitano attività anche tramite unità locali (1)** (esclusi i soggetti iscritti solo nel R.E.A.) dovranno versare oltre all'importo dovuto per l'impresa anche l'importo dovuto per le unità locali già iscritte al 1/01/2017, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base ai dati riportati nella scheda informativa allegata alla presente, distinguendo tra:

a) imprese con sede ed unità locali (1) site nella stessa provincia si somma all'importo dovuto per la sede (non arrotondato) l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso espresso in centesimi) moltiplicato per il numero delle unità locali.

L'importo totale dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro.
Formula: importo sede non arrotondato + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro e infine all'unità di euro.

Esempio: impresa individuale sez. speciale + 1 UL € 52,80 + € 10,56 = 63,36 arrotondato € 63,00

impresa individuale sez. speciale + 2 UL € 52,80 + (€ 10,56x2) = 73,92 arrotondato € 74,00

b) imprese con unità locali (1) iscritte in province diverse dalla sede dovranno effettuare oltre al versamento dovuto per la sede (ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede vedi punto precedente) anche



quello per le unità locali fuori provincia moltiplicando l'importo non arrotondato dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2017 (i dati sono quelli riportati nella scheda informativa, se allegata) applicando altresì la percentuale di maggiorazione autorizzata - ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. - sull'intero importo dovuto, che dovrà essere successivamente arrotondato al centesimo di euro ed all'unità di euro. L'importo così determinato dovrà essere indicato sul modello F24 con un rigo separato per ogni Camera di commercio destinataria del versamento (individuata con l'apposito codice ente = sigla provincia).

ATTENZIONE: In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella riportata nella scheda informativa si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività** al **31/12/2016**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata **dopo il 30 gennaio 2017** sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017.

IMPORTANTE: Le **unità locali iscritte nel corso del 2017** – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24. Se tale pagamento non è stato eseguito, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza indicata. Nel caso in cui il versamento sia già stato effettuato per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione del 50%, senza la maggiorazione del 20%), la differenza dovrà essere versata entro il termine stabilito per legge per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive.

(1) Per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato per tutte le imprese ed i soggetti già iscritti al 1/01/2017 al Registro delle imprese e/o al R.E.A. entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.).

Il pagamento **può** essere effettuato, nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in **unità di euro**) dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo** (con arrotondamento matematico al **centesimo di euro** in base al terzo decimale).

L'importo così determinato deve essere versato con il **codice tributo 3850**, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti su modello F24.

Eventuali proroghe di tali termini di pagamento disposte con decreto si applicano anche al diritto annuale.

Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).

COME SI VERSA

Il modello F24 telematico va compilato seguendo le istruzioni sotto riportate, eventualmente compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale relativi all'anno 2016 (solo se il credito sia stato preventivamente confermato dall'Ufficio diritto annuale).

F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il <u>codice fiscale</u> dell'impresa (<u>non la P.IVA</u>), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello riportato nella nota informativa inviata, corrispondente a quello depositato al Registro delle imprese, il versamento non verrà abbinato alla posizione dell'impresa. E' necessario in tal caso presentare l'obbligatoria denuncia di variazione al Registro delle imprese del C.F. e dei dati anagrafici (anche se variati da Anagrafe Tributaria)
Sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI	<u>codice ente locale/codice comune:</u> indicare la sigla della provincia della Camera di commercio (TA) destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in più province indicano distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo <u>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili:</u> non compilare <u>codice tributo: 3850</u>



rateazione: non compilare

anno di riferimento: **2017**

importi a debito versati: indicare l'importo dovuto calcolato in base alle istruzioni sopra riportate

importi a credito compensati: non compilare

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia, versano il diritto annuale **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2017**.

Nel caso in cui nella provincia di provenienza l'impresa continui a svolgere l'attività all'indirizzo già sede legale dell'impresa questa verrà iscritta come unità locale; il diritto annuale in tal caso dovrà essere versato entro 30 giorni, come previsto per le unità locali di nuova iscrizione, in aggiunta al diritto già dovuto.

Le **imprese individuali** sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2017 solo nel caso abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2017. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa.

Le **società e gli altri soggetti collettivi** sono esonerate dal pagamento del diritto annuale quando abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2016 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017**.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19/12/2005, successivamente modificato, consultabile integralmente sul sito.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento breve) si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento lungo), la sanzione è ridotta al **6%** (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento dovrà essere eseguito su modello F24 **sez. IMU e altri Tributi Locali** versando oltre al diritto omesso – totalmente o parzialmente – con il **codice tributo 3850**, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **codice tributo 3851** – e la sanzione ridotta – **codice tributo 3852** – indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia “**TA**” e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende sanare (il ravvedimento è al momento possibile solo per l'annualità **2016** e per le nuove iscrizioni entro il termine di un anno).

Sul sito istituzionale della Camera di commercio www.camcomtaranto.gov.it nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2017 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2016. E' disponibile altresì un **sito nazionale di calcolo e pagamento** del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>). Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Ufficio diritto annuale ai seguenti numeri 099/7783150, 099/7783129, fax 099/7783042, @-mail: dirittoannuale@ta.camcom.it.

A partire dal 2016 la presente lettera informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che è stato comunicato al Registro delle imprese. Non sarà più effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti sprovvisti di una P.E.C. valida depositata. Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificarne periodicamente il contenuto e provvedere a comunicare ogni variazione dell'indirizzo P.E.C., tramite la sezione “Pratica semplice” del sito www.registroimprese.it.